

La **Posta Elettronica Certificata** (PEC) è un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

" Certificare " l' invio e la ricezione - I due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale della avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Il quadro normativo di riferimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini" (G.U. 25 maggio 2009, n. 119).

Circolare Cnipa 7 dicembre 2006, n. 51, "Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC)".

Circolare Cnipa 24 novembre 2005, n. 49, "Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata" (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283).

Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (G.U. 14 novembre 2005, n. 265).

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l' utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3."(G.U. 28 aprile 2005, n. 97).